

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 79

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
16 marzo 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 426/2006 del Consiglio, del 9 marzo 2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune** 1

- Regolamento (CE) n. 427/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2

- Regolamento (CE) n. 428/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele) 4

- ★ **Regolamento (CE) n. 429/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1383/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento polacco** 6

- ★ **Regolamento (CE) n. 430/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006, recante riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi eseguite in Senegal prima dell'importazione nella Comunità** 7

- ★ **Regolamento (CE) n. 431/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006, recante riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi eseguite in Kenya prima dell'importazione nella Comunità** 9

- ★ **Regolamento (CE) n. 432/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati** 12

- ★ **Regolamento (CE) n. 433/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1538/91 per quanto riguarda i laboratori di riferimento per il controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame** 16

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- ★ **Regolamento (CE) n. 434/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 887/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Grecia** 21
 - Regolamento (CE) n. 435/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 marzo 2006 22
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2006/212/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 marzo 2006, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Österreichische Nationalbank** 25


Commissione

2006/213/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 marzo 2006, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio [notificata con il numero C(2006) 655] ⁽¹⁾** 27
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005)** 32
- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1006/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1549/2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati (GU L 170 dell'1.7.2005)** 32



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 426/2006 DEL CONSIGLIO**del 9 marzo 2006****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Nella nomenclatura combinata che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽¹⁾ del Consiglio, la riscossione dei dazi doganali è sospesa, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per talune merci del capitolo 27 che siano destinate a subire un trattamento definito, sempreché siano rispettate le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.
- (2) Taluni residui di oli destinati ad essere riciclati, classificati nel codice NC 2710 99 00, non beneficiano, attualmente, di tale esenzione.
- (3) Lo stesso trattamento tariffario dovrebbe essere concesso, in particolare per ragioni ambientali legate al trattamento degli oli usati, ai residui di oli e agli oli facenti parte dello stesso gruppo, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche e legali. È pertanto nell'interesse della Comunità sospendere, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, la riscossione dei dazi doganali su tali prodotti.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

- (5) Dal momento che la modifica introdotta dal presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data da cui si applica la nomenclatura combinata per il 2006, di cui al regolamento n. 1719/2005 della Commissione ⁽³⁾, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con effetto immediato e che si applichi a partire dal 1° gennaio 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi), sezione V, capitolo 27, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la voce della terza colonna del codice NC 2710 99 00 è sostituita dalla seguente:

«3,5 (*)»

(*) Tale dazio è sospeso, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per i prodotti destinati a subire un trattamento definito (codice TARIC 2710 99 00 10). Il beneficio di tale sospensione è subordinato al soddisfacimento delle condizioni di cui alle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/2006 (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 215/2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 427/2006 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	117,9
	204	60,7
	212	102,0
	624	120,2
	999	100,2
0707 00 05	052	120,8
	068	143,9
	204	36,3
	628	169,1
	999	117,5
0709 90 70	052	128,2
	204	55,2
	999	91,7
0805 10 20	052	66,2
	204	41,8
	212	49,7
	220	48,6
	400	60,8
	512	33,1
	624	59,1
	999	51,3
0805 50 10	052	43,6
	624	69,4
	999	56,5
0808 10 80	388	94,2
	400	121,4
	404	90,2
	512	71,7
	524	76,3
	528	78,3
	720	87,3
	999	88,5
0808 20 50	388	83,4
	400	74,8
	512	64,9
	528	56,0
	720	60,4
	999	67,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 428/2006 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2006****relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 292/2006 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

- (3) Per i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 292/2006 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 48 del 18.2.2006, pag. 3.

ALLEGATO

Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (EUR/t netto)	Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Pomodori	40	100 %
Arance	50	100 %
Limoni	70	100 %
Mele	43	100 %

REGOLAMENTO (CE) N. 429/2006 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 1383/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento polacco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1383/2005 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 20 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo di intervento polacco.
- (3) La Polonia ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 44 185 tonnellate la quantità posta in vendita per l'esportazione. Tenuto conto di tale richiesta, dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Polonia.
- (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1383/2005.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1383/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 64 185 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro ^(*), gli Stati Uniti e la Svizzera.

^(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 220 del 25.8.2005, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 430/2006 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2006****recante riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi eseguite in Senegal prima dell'importazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di commercializzazione nelle importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza dal Senegal è molto ridotto.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Occorre pertanto riconoscere le operazioni di controllo della conformità eseguite dal Senegal con effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001.

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi ⁽²⁾, stabilisce le condizioni per la concessione, ai paesi terzi che lo richiedano, del riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità da essi eseguite prima dell'importazione nella Comunità.*Articolo 1*

Le operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, eseguite dal Senegal prima dell'importazione nella Comunità, sono riconosciute in conformità delle condizioni previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

(2) Le autorità senegalesi hanno trasmesso alla Commissione una domanda di riconoscimento delle operazioni di controllo eseguite sotto la responsabilità della Direction de la Protection des végétaux du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Nella domanda si afferma che il servizio di controllo summenzionato dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei controlli, che esso utilizza metodi equivalenti a quelli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi esportati dal Senegal verso la Comunità sono soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione comunitarie.

Articolo 2

Le coordinate del corrispondente ufficiale e del servizio di controllo in Senegal, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano nell'allegato del presente regolamento.

(3) Dai dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione, risulta che, nel periodo dal 2001 al 2005, il numero dei casi di non conformità alle norme

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, dell'avviso di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e il Senegal.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Corrispondente ufficiale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique
Direction de la Protection des végétaux
BP 20054 Thiaroye Dakar
Sénégal
Tel. (221) 834 03 97
Fax (221) 834 28 54/834 42 90
E-mail: almhanne@hotmail.com
almhanne@yahoo.fr

Servizio di controllo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique
Direction de la Protection des végétaux
Bureau qualité de la Division Législation et Contrôle phytosanitaire
Tel. (221) 834 03 97
Fax (221) 834 28 54
E-mail: dpv1@sentoo.sn
almhanne@yahoo.fr

REGOLAMENTO (CE) N. 431/2006 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2006****recante riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi eseguite in Kenya prima dell'importazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi ⁽²⁾, stabilisce le condizioni per la concessione, ai paesi terzi che lo richiedano, del riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità da essi eseguite prima dell'importazione nella Comunità.
- (2) Le autorità del Kenya hanno trasmesso alla Commissione una domanda di riconoscimento delle operazioni di controllo eseguite sotto la responsabilità del Kenya Plant Health Inspectorate Service (KEPHIS). Nella domanda si afferma che il servizio di controllo summenzionato dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei controlli, che esso utilizza metodi equivalenti a quelli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi esportati dal Kenya verso la Comunità sono soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione comunitarie.
- (3) Dai dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione risulta che, nel periodo dal 2001 al 2005, il numero dei casi di non conformità alle norme di commercializzazione nelle importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza dal Kenya è stato molto ridotto.

(4) Occorre pertanto riconoscere le operazioni di controllo della conformità eseguite dal Kenya con effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, eseguite dal Kenya prima dell'importazione nella Comunità, sono riconosciute in conformità delle condizioni previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

Articolo 2

Nome e indirizzo del corrispondente ufficiale e del servizio di controllo in Kenya, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

I certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati a seguito dei controlli di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere redatti su moduli conformi al modello riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, dell'avviso di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e il Kenya.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Corrispondente ufficiale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Kenya Plant Health Inspectorate Service
Kephis Managing Director
PO Box 49592-00100
Nairobi
Tel. (254 20) 88 25 84
Fax (254 20) 88 22 65
E-mail: kephis@nbnet.co.ke

Servizio di controllo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis
PO Box 49592-00100
Nairobi
Tel. (254 20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33
Fax (254) 20 88 22 45
E-mail: kephis@nbnet.co.ke

ALLEGATO II

1. Esportatore		2. Certificato n.		
3. Imballatore indicato sull'imballaggio (se diverso dall'esportatore)		 MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT KENYA PLANT HEALTH INSPECTORATE SERVICE (KEPHIS) CERTIFICATO DI CONFORMITÀ Agricultural Produce (Export) Act Cap 319		
4. Identificazione del mezzo di trasporto		5. Paese di origine	6. Paese di destinazione	
7. Imballaggi (numero e tipo)	Natura del prodotto (varietà se previsto dalla norma)	Categoria di qualità	8. Peso totale in kg	
			lordo	netto
9. Durata di validità		giorni		
10. Osservazioni				
11. KEPHIS certifica, in base ad un controllo a campione, che la partita sopra indicata è conforme alle norme vigenti.				
Nome dell'ispettore (cognome in stampatello)		Luogo di rilascio		
Firma				
Data		Timbro ufficiale		

Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita a KEPHIS o a suoi funzionari o rappresentanti.

REGOLAMENTO (CE) N. 432/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione ⁽³⁾ ha dimostrato la necessità di precisare la formulazione dell'articolo 9, terzo comma, di detto regolamento.

(2) Poiché l'aiuto previsto all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è calcolato in base ai quantitativi potenzialmente ammissibili all'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna in corso e dato che, conformemente all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 382/2005, una parte dei foraggi essiccati usciti dalle imprese di trasformazione durante la campagna di commercializzazione 2005/2006 è già stata imputata alla campagna di commercializzazione 2004/2005, l'aiuto per la campagna 2005/2006 verrebbe fissato in base a quantitativi non rappresentativi della produzione effettiva della campagna di commercializzazione 2005/2006. Occorre

pertanto introdurre misure transitorie per le scorte giacenti al 31 marzo 2006. Per evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori, tali misure devono essere applicate a tutti gli Stati membri. È necessario disporre la notifica delle scorte che sono oggetto di dette misure.

(3) È opportuno sostituire il riferimento ai massimali di cui all'allegato VII, punto D, del regolamento (CE) n. 1782/2003 con un riferimento ai massimali che figurano nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento ⁽⁴⁾.

(4) Occorre apportare alcuni adeguamenti all'allegato I per poter ottenere un bilancio attendibile del consumo di energia.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 382/2005.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali e i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 382/2005 è così modificato:

1) All'articolo 9, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«I foraggi essiccati usciti da un'impresa di trasformazione possono essere riammessi nella medesima solo per esservi nuovamente imballati sotto il controllo dell'autorità competente e alle condizioni da questa fissate.»

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 570/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 13).

2) L'articolo 33, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) al primo comma è aggiunta la seguente frase:

«Tali comunicazioni non comprendono i quantitativi di cui agli articoli 34 e 34 bis del presente regolamento.»

b) al secondo comma sono aggiunte le seguenti frasi:

«Per le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007, tali quantitativi non comprendono i quantitativi di cui agli articoli 34 e 34 bis. Entro il 31 maggio 2006, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza presso le imprese di trasformazione al 31 marzo 2006 per i quali è stata presentata, secondo il disposto dell'articolo 34 bis, una domanda per beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nonché eventualmente dell'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

3) È inserito il seguente articolo 34 bis:

«Articolo 34 bis

Scorte al 31 marzo 2006

1. I foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non siano usciti dall'impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di deposito di cui all'articolo 3, lettera a), del presente regolamento entro il 31 marzo 2006, possono beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna 2005/2006, nonché eventualmente dell'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché:

- a) rispettino le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
- b) escano dall'impresa di trasformazione sotto il controllo dell'autorità competente, alle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento;

c) siano imputati ai quantitativi nazionali garantiti assegnati ai rispettivi Stati membri per la campagna di commercializzazione 2005/2006;

d) siano stati dichiarati e certificati nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006.

2. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.»

4) L'articolo 35 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 35

Periodo transitorio facoltativo

1. Gli Stati membri che applicano un periodo transitorio facoltativo a norma dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, versano alle imprese di trasformazione, perché lo trasferiscano ai produttori, l'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in base ai quantitativi ammissibili per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

L'aiuto è fissato in base ai quantitativi potenzialmente ammissibili e nei limiti del massimale di bilancio indicato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (*).

Per quantitativi potenzialmente ammissibili si intende la somma dei quantitativi riconosciuti ammissibili all'aiuto previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006 e dei quantitativi prodotti durante la campagna di commercializzazione 2005/2006 per i quali è stata presentata, secondo il disposto dell'articolo 34 bis, una domanda per beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, del suddetto aiuto per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nonché eventualmente dell'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003. I quantitativi potenzialmente ammissibili non comprendono i quantitativi di cui all'articolo 34.

2. Qualora l'impresa di trasformazione si approvvigioni in foraggi provenienti da un altro Stato membro, l'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato alle imprese di trasformazione affinché lo trasferiscano ai produttori soltanto se questi ultimi si trovano in uno Stato membro che applica il periodo transitorio facoltativo.

3. L'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003.

L'aiuto è versato alle imprese di trasformazione entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione pubblica i relativi importi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Per i quantitativi riconosciuti ammissibili all'aiuto dopo la data di pubblicazione, il pagamento è effettuato entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data di riconoscimento dell'ammissibilità.

Le imprese di trasformazione trasferiscono l'aiuto ai produttori entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data del versamento.

(*) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15.»

5) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione di foraggi disidratati

Stato membro:

Campagna di commercializzazione:

	Voce	Unità	Quantità
a	Produzione di foraggi disidratati	Tonnellata di foraggi disidratati	
b	Umidità media all'entrata	%	
c	Umidità media all'uscita	%	
d	Temperatura media dell'aria all'entrata dell'essiccatoio	grado Celsius	
e	Consumo specifico medio	megajoule per chilogrammo di foraggi disidratati	

Compilare per ogni tipo di combustibile utilizzato ⁽¹⁾:

Tipo di combustibile:

f	Potere calorico specifico medio	megajoule per tonnellata di combustibile	
g	Quantità utilizzata	tonnellata di combustibile	
h	Energia prodotta	megajoule	

⁽¹⁾ Gas, carbone, lignite, gasolio, biomassa, ecc.»

REGOLAMENTO (CE) N. 433/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1538/91 per quanto riguarda i laboratori di riferimento per il controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) I paragrafi 10, 12 e 12 bis dell'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame ⁽²⁾, prevedono direttive dettagliate circa i livelli dei controlli e i provvedimenti da prendere da parte dei laboratori di riferimento per quanto riguarda il controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame.
- (2) Il laboratorio comunitario di riferimento «Het Spelderholt» previsto dall'articolo 14 bis, paragrafo 14, del regolamento (CEE) n. 1538/91 non è più in grado di continuare la sua attività.
- (3) L'esperienza maturata con l'attività dai laboratori di riferimento ha dimostrato che non è più necessario avere un laboratorio comunitario di riferimento distinto e che sarebbe sufficiente istituire un organismo di coordinamento delle attività di analisi svolte dai laboratori nazionali di riferimento.
- (4) L'organismo di coordinamento dovrebbe essere formato da rappresentanti dell'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) della direzione generale Centro comune di ricerca (JRC), della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale e di tre laboratori nazionali di riferimento.
- (5) Il rappresentante dell'IRMM dovrebbe assumere la presidenza dell'organismo e designare a rotazione i laboratori nazionali di riferimento.

(6) Nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1538/91 sono riportati i nomi e gli indirizzi di tutti i laboratori di riferimento. Diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione una modifica dei dati relativi ai rispettivi laboratori nazionali di riferimento. Malta ha inviato il nome e l'indirizzo del proprio laboratorio nazionale di riferimento che si trova in uno Stato membro vicino. È quindi necessario aggiornare il nome e l'indirizzo di alcuni laboratori di riferimento e inserire il nome e l'indirizzo del laboratorio di riferimento maltese.

(7) L'allegato IX del regolamento (CEE) n. 1538/91 descrive le competenze e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento e dei laboratori nazionali di riferimento. I cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa dei laboratori di riferimento per il controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame devono essere indicati nell'allegato IX.

(8) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1538/91.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue.

1) L'articolo 14 bis è modificato come segue:

a) al paragrafo 12 bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Prima del 1° luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati al comitato di esperti di cui al paragrafo 14, per un'ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75»;

⁽¹⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98 (GU L 157 del 30.5.1998, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 81/2006 (GU L 14 del 19.1.2006, pag. 8).

b) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«14. Un comitato di esperti nel controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame funge da organismo di coordinamento per le attività di analisi dei laboratori nazionali di riferimento. Esso è composto da rappresentanti della Commissione e dei laboratori nazionali di riferimento. I compiti del suddetto organismo e dei laboratori nazionali di riferimento, nonché la relativa struttura organizzativa, sono precisati nell'allegato IX».

2) L'allegato VIII è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento.

3) L'allegato IX è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO VIII

ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

Belgio

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
Eenheid Technologie en Voeding
Productkwaliteit en voedselveiligheid
Brusselsesteenweg 370
BE-9090 Melle

Repubblica ceca

Státní veterinární ústav Jihlava
Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorní analýzy masa a masných výrobků
Rantířovská 93
CZ-586 05 Jihlava

Danimarca

Fødevarestyrelsen
Fødevareregion Øst
Afdeling for Fødevarekemi
Søndervang 4
DK-4100 Ringsted

Germania

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel
Standort Kulmbach
EC-Baumann-Straße 20
D-95326 Kulmbach

Estonia

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30
EE-51006 Tartu

Grecia

Ministry of Rural Development & Food
Veterinary Laboratory of Larisa
7th km Larisa-Trikalon st.
EL-411 10 Larisa

Spagna

Laboratorio Arbitral Agroalimentario
Carretera de La Coruña, km 10,700
ES-28023 Madrid

Francia

Unité hygiène et qualité des produits avicoles
Laboratoire central de recherches avicoles et porcines
Centre National d'études vétérinaires et alimentaires
Beaucemaine — B.P. 53
FR-22400 Ploufragan

Irlanda

National Food Centre
Teagasc
Dunsinea
Castleknock
Dublin 15
Ireland

Italia

Ministero Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di
Modena
Via Jacopo Cavdone n. 29
IT-41100 Modena

Cipro

Agricultural Laboratory
Department of Agriculture
Loukis Akritis Ave; 14
CY-Lefcosia (Nicosia)

Lettonia

Pārtikas un veterinārā dienesta
Nacionālais diagnostikas centrs
Lejupes iela 3,
LV-1076 Rīga

Lituania

Nacionalinė veterinarijos laboratorija
J. Kairiūkščio g. 10
LT-2021 Vilnius

Lussemburgo

Laboratoire National de Santé
Rue du Laboratoire, 42
LU-1911 Luxembourg

Ungheria

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet
Budapest 94. Pf. 1740
Mester u. 81.
HU-1465

Malta

CE.F.I.T S.r.l.
Sede Centrale e Laboratori
Viale Lido 108 A
IT-96012 Avola (SR)

Paesi Bassi

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid
Bornsesteeg 45, gebouw 123
NL-6708 AE Wageningen

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien
Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren
Spargelfeldstraße 191
AT-1226 Wien

Polonia

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Reymonta 11/13
PL-60-791 Poznań

Portogallo

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica —
ASAE
Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA
Av. Conde Valbom, 98
PT 1050-070 LISBOA

Slovenia

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60
SI-1115 Ljubljana

Slovacchia

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Botanická 15
SK-842 52 Bratislava

Finlandia

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3
FIN-00710 Helsinki

Svezia

Livsmedelsverket
Box 622
SE-75126 Uppsala

Regno Unito

Laboratory of the Government Chemist
Queens Road
Teddington
United Kingdom
TW11 0LY»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IX

Compiti e struttura organizzativa del comitato di esperti nel controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame

Al comitato di esperti di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 14, sono affidati i seguenti compiti:

- a) fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sui metodi di analisi e sulle prove comparative del tenore d'acqua nelle carni di pollame;
- b) coordinare l'applicazione, da parte dei laboratori nazionali di riferimento, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare mediante l'organizzazione di prove comparative e valutative;
- c) sostenere i laboratori nazionali di riferimento nelle prove valutative prestando assistenza scientifica per la valutazione dei dati statistici e per l'elaborazione di relazioni;
- d) coordinare la sperimentazione di nuovi metodi di analisi ed informare i laboratori nazionali di riferimento in merito ai progressi compiuti in questo campo;
- e) prestare assistenza tecnica e scientifica ai servizi della Commissione, segnatamente nei casi di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri.

Il comitato di esperti di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 14, è organizzato come segue:

Il comitato di esperti per il controllo del tenore d'acqua delle carni di pollame è formato da rappresentanti dell'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) della direzione generale Centro comune di ricerca (JRC), della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale e di tre laboratori nazionali di riferimento. Il rappresentante dell'IRMM funge da presidente del comitato e designa i laboratori nazionali di riferimento secondo un criterio di rotazione. Le autorità degli Stati membri responsabili del laboratorio nazionale di riferimento designato nominano quindi i singoli esperti nel controllo del tenore d'acqua dei prodotti alimentari che dovranno prestare la loro opera in seno al comitato. Ogni anno a rotazione viene sostituito uno dei laboratori nazionali di riferimento partecipanti, in modo da garantire al comitato una certa continuità. Le spese incorse dagli esperti degli Stati membri e/o dai laboratori nazionali di riferimento nell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente paragrafo sono a carico dei rispettivi Stati membri.

Compiti dei laboratori nazionali di riferimento

Ai laboratori nazionali di riferimento elencati nell'allegato VIII sono affidati i seguenti compiti:

- a) coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati dell'analisi del tenore d'acqua della carne di pollame;
 - b) assistere l'autorità competente dello Stato membro nell'organizzazione del sistema di controllo del tenore d'acqua della carne di pollame;
 - c) partecipare a prove comparative (prove valutative) tra i vari laboratori nazionali di cui alla lettera a);
 - d) provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal comitato di esperti presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali di cui alla lettera a);
 - e) collaborare con il comitato di esperti e, nel caso in cui il laboratorio nazionale sia designato a farne parte, preparare i campioni necessari per le prove, incluse le prove di omogeneità e provvedere alla loro spedizione nei modi appropriati.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 434/2006 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 887/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 887/2005 della Commissione ⁽²⁾ è stata aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per alcuni vini in Grecia.
- (2) Essendo contemporaneamente in corso più misure di distillazione, le autorità greche hanno dovuto constatare che le capacità delle distillerie e degli organi di controllo non sono sufficienti per garantire il buono svolgimento delle distillazioni. Per garantire l'efficacia della misura prevista dal regolamento (CE) n. 887/2005 è dunque necessario prorogare fino al 30 aprile 2006 il periodo di consegna dell'alcol all'organismo di intervento previsto in detto regolamento.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 887/2005.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 887/2005, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L'alcol prodotto è consegnato all'organismo d'intervento in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, entro il 30 aprile 2006.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 16 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 34.

REGOLAMENTO (CE) N. 435/2006 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2006****che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 marzo 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 marzo 2006

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	40,27
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	56,28
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	56,28
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	40,27

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
- 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 1.3.2006-14.3.2006

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	144,25 (***)	74,03	180,00	170,00	150,00	103,52
Premio sul Golfo (EUR/t)	42,52	13,48	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—			—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 16,81 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: — EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2006

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Österreichische Nationalbank

(2006/212/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2006/1 della Banca centrale europea, del 1° febbraio 2006, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Österreichische Nationalbank ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'eurosistema devono essere verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell'Unione europea.

(2) Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge federale relativa alla Österreichische Nationalbank, l'assemblea generale della Österreichische Nationalbank (ÖNB) nomina ogni anno due revisori e due revisori supplenti. Questi ultimi riceveranno mandato esclusivamente qualora i revisori non siano in grado di svolgere l'attività di revisione.

(3) Il mandato degli attuali revisori esterni della ÖNB non può essere ulteriormente rinnovato dopo la revisione per

l'esercizio finanziario 2005. Risulta, pertanto, necessario nominare dei revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2006.

(4) La ÖNB ha selezionato la KPMG Alpen-Treuhand GmbH, la TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, la Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH e la BDO Auxilia Treuhand GmbH quali propri revisori esterni in conformità delle norme comunitarie e austriache in materia di appalti pubblici. La BCE ritiene che essi presentino i requisiti necessari per la nomina.

(5) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che il mandato dei revisori esterni sia rinnovato annualmente per un periodo complessivo non superiore a cinque anni.

(6) È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 9, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«9. La KPMG Alpen-Treuhand GmbH e la TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH sono accettate congiuntamente quali revisori esterni della Österreichische Nationalbank (ÖNB) per l'esercizio finanziario 2006.

⁽¹⁾ GU C 34 del 10.2.2006, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/866/CE (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 25).

La Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH e la BDO Auxilia Treuhand GmbH sono accettate congiuntamente quali revisori supplenti della ÖNB per l'esercizio finanziario 2006.

Tale mandato può essere rinnovato annualmente per un periodo complessivo non superiore a cinque anni che termini, al più tardi, con l'esercizio finanziario 2010.»

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla Banca centrale europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2006

che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio

[notificata con il numero C(2006) 655]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/213/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/106/CEE stabilisce che, per tener conto dei diversi livelli di protezione per le opere di costruzione esistenti sul piano nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di classi di prestazione nei documenti interpretativi. Detti documenti sono stati pubblicati nella comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE ⁽²⁾.

(2) Con riguardo al requisito essenziale della sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate che contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio negli Stati membri.

(3) Una delle misure indicate nel documento interpretativo n. 2 è la limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo in un'area determinata grazie alla riduzione del potenziale contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio.

(4) Tale riduzione può essere espressa solo in termini di diversi livelli di reazione al fuoco dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale.

(5) Mediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi è stato adottato dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione ⁽³⁾.

(6) Nel caso di pavimenti in legno e rivestimenti e pannelli in legno massiccio è necessario ricorrere alla classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE.

(7) La reazione agli incendi di molti prodotti e/o materiali da costruzione inclusi nella classificazione della decisione 2000/147/CE è solidamente comprovata e ben nota alle autorità responsabili in materia di norme antincendio degli Stati membri e non è quindi necessario effettuare prove su queste particolari caratteristiche.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti e/o materiali da costruzione che rispondono a tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori figurano nell'allegato.

Articolo 2

Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti o materiali da costruzione, secondo la classificazione di reazione al fuoco adottata con la decisione 2000/147/CE, figurano nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2003/632/CE (GU L 220 del 3.9.2003, pag. 5).

Articolo 3

Se del caso, i prodotti sono considerati in relazione alle condizioni della loro utilizzazione finale.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Le seguenti tabelle elencano i prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove.

Tabella 1

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER LE PAVIMENTAZIONI IN LEGNO

Materiali ⁽¹⁾ , ⁽⁷⁾	Descrizione del prodotto ⁽⁴⁾	Densità media minima ⁽⁵⁾ (kg/m ³)	Spessore totale minimo (mm)	Condizione di uso finale	Classe ⁽³⁾ di pavimentazione	
Pavimenti e parquet in legno	Pavimenti in quercia o faggio massiccio con verniciatura	Faggio: 680 Quercia: 650	8	Incollati al sottostrato ⁽⁶⁾	C _{fl} - s1	
	Pavimenti in quercia, faggio o abete rosso massiccio con verniciatura	Faggio: 680 Quercia: 650 Abete rosso: 450	20	Con o senza intercapedine d'aria sottostante		
	Pavimenti in legno massiccio con verniciatura, non specificati sopra		390	8	Senza intercapedine d'aria sottostante	D _{fl} - s1
				20	Con o senza intercapedine d'aria sottostante	
Parquet in legno	Parquet multistrati con uno strato superiore in quercia dello spessore di almeno 5 mm con verniciatura	650 (strato superiore)	10	Incollati al sottostrato ⁽⁶⁾	C _{fl} - s1	
			14 ⁽²⁾	Con o senza intercapedine d'aria sottostante		
	Parquet multistrati con verniciatura, non specificati sopra	500	8	Incollati al sottostrato	D _{fl} - s1	
			10	Senza intercapedine d'aria sottostante		
			14 ⁽²⁾	Con o senza intercapedine d'aria sottostante		
	Rivestimenti per pavimenti impiallacciati	Rivestimenti per pavimenti impiallacciati con verniciatura	800	6 ⁽²⁾	Senza intercapedine d'aria sottostante	D _{fl} - s1

⁽¹⁾ Montati in conformità alla norma EN ISO 9239-1, su un sottostrato almeno della classe D-s2, d0 e con una densità minima di 400 kg/m³ o con un'intercapedine d'aria sottostante.

⁽²⁾ Uno strato intermedio almeno della classe E e con uno spessore massimo di 3 mm può essere incluso nei lavori senza intercapedine d'aria, per prodotti per parquet con uno spessore di 14 mm o più e per rivestimenti per pavimenti impiallacciati.

⁽³⁾ Classe stabilita nella decisione 2000/147/CE, allegato, tabella 2.

⁽⁴⁾ Tipo e quantità di verniciatura compresa: acrilico, poliuretano o sapone, 50-100 g/m², e olio, 20-60 g/m².

⁽⁵⁾ Condizionamento in conformità della norma EN 13238 (50 % RH 23 °C).

⁽⁶⁾ Sottostrato almeno della classe A2 - s1, d0.

⁽⁷⁾ Si applica anche ai gradini di scale.

Tabella 2

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER PANNELLI E RIVESTIMENTI IN LEGNO MASSICCIO

Materiali ⁽¹⁾	Descrizione del prodotto ⁽²⁾	Densità media minima ⁽⁶⁾ (kg/m ³)	Spessore minimo, totale/minimo ⁽⁷⁾ (mm)	Condizione di uso finale ⁽⁴⁾	Classe ⁽³⁾
Pannelli e rivestimenti ⁽¹⁾	Elementi in legno con o senza incastro maschio/femmina con o senza superficie profilata	390	9/6	Senza intercapedine d'aria o con intercapedine d'aria chiuso posteriore	D-s2, d2
			12/8		D-s2, d0
Pannelli e rivestimenti ⁽²⁾	Elementi in legno con o senza incastro maschio/femmina con o senza superficie profilata	390	9/6	Con intercapedine d'aria aperta ≤ 20 mm posteriore	D-s2, d0
			18/12	Senza intercapedine d'aria o con intercapedine d'aria aperta posteriore	
Elementi nastro di legno ⁽⁸⁾	Elementi in legno montati su una struttura di supporto ⁽⁹⁾	390	18	Circondati da aria aperta su tutti i lati ⁽¹⁰⁾	D-s2, d0

⁽¹⁾ Montati meccanicamente su una struttura di supporto in listelli di legno, con un'intercapedine chiusa o riempito con un sottostrato almeno della classe A2-s1, d0 con una densità minima di 10 kg/m³ o riempito con un sottostrato di materiale isolante di cellulosa almeno della classe E, con o senza barriera vapore posteriore. Il prodotto in legno è ideato in modo da poter essere montato senza giunti aperti.

⁽²⁾ Montati meccanicamente su una struttura di supporto in listelli di legno, con o senza intercapedine d'aria posteriore. Il prodotto in legno è ideato in modo da poter essere montato senza giunti aperti.

⁽³⁾ Classe stabilita nella decisione 2000/147/CE, allegato, tabella 1.

⁽⁴⁾ Un'intercapedine d'aria aperta può rendere possibile la ventilazione dietro il prodotto, mentre un'intercapedine d'aria chiusa la impedisce. Il sottostrato dietro l'intercapedine d'aria deve essere almeno della classe A2-s1, d0 con una densità minima di 10 kg/m³. Dietro l'intercapedine d'aria chiusa di 20 mm al massimo e con elementi di legno verticali, il sottostrato deve essere almeno della classe D-s2, d0.

⁽⁵⁾ I giunti comprendono tutti i tipi di giunti, per esempio giunti di testa e giunti maschio/femmina.

⁽⁶⁾ Condizionamento in conformità della norma EN 13238.

⁽⁷⁾ Come illustrato nella figura sottostante. Superficie profilata del lato esposto del pannello non superiore al 20 % della superficie piana o al 25 % se misurata contemporaneamente sul lato esposto e non esposto del pannello. Per i giunti di testa, lo spessore maggiore si applica all'interfaccia dei giunti.

⁽⁸⁾ Elementi rettangolari in legno, con o senza angoli smussati, montati orizzontalmente o verticalmente su una struttura di supporto e circondati d'aria su tutti i lati, utilizzati principalmente accanto ad altri elementi di costruzione, sia per lavori interni che esterni.

⁽⁹⁾ Superficie esposta massima (tutti i lati degli elementi rettangolari in legno e della struttura di supporto in legno) non superiore al 110 % della superficie piana totale, vedi figura b sotto.

⁽¹⁰⁾ Gli altri elementi di costruzione a una distanza inferiore a 100 mm dall'elemento nastro di legno (esclusa la struttura di supporto) devono essere almeno della classe A2-s1, d0, a una distanza di 100-300 mm almeno da elementi della classe B-s1, d0 e a una distanza superiore a 300 mm almeno da elementi della classe D-s2, d0.

⁽¹¹⁾ Si applica anche alle scale.

Figura a

Profili per rivestimenti e pannelli in legno massiccio





Figura b

Superficie esposta massima dell'elemento nastro di legno $2n(t + w) + a \leq 1,10$ 

n = numero di elementi in legno per metro

t = spessore di ciascun elemento in legno, in metri

w = larghezza di ciascun elemento in legno, in metri

a = superficie esposta della struttura di supporto in legno (eventuale), in m^2 , per m^2 dell'elemento nastro di legno

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 30 luglio 2005)

A pagina 10, allegato I, Elenco delle autorità di cui agli articoli 8 e 11, punto A. Autorità degli Stati membri, sotto «Cipro», indirizzo in lingua greca:

a) *anziché:* «Τμήμα έκδοσης αδειών εισαγωγών/εξαγωγών»,

leggi: «Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών»;

b) *anziché:* «E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr»,

leggi: «E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy».

A pagina 18, allegato V, Formulário di autorizzazione di esportazione o di importazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, Note esplicative per il formulario:

a) alla casella 3, terza colonna:

anziché: «..., cfr. articolo 2, lettere d) ed e), nonché articolo 17 del regolamento.»,

leggi: «..., cfr. articolo 2, lettere d) ed e), nonché articolo 18 del regolamento.»;

b) alle caselle 6 e 7, terza colonna:

anziché: «Cfr. regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 296 del 5.10.2002, pag. 6).»,

leggi: «Cfr. regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).»

Rettifica del regolamento (CE) n. 1006/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1549/2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170 del 1° luglio 2005)

A pagina 27, articolo 1, lettera f),

anziché: «f) All'articolo 10, la frase "i dazi all'importazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento servono ..." è sostituita dalla seguente: "il dazio sull'importazione di riso semigreggio, stabilito a norma dell'articolo 1 del presente regolamento oppure, eventualmente, il dazio sull'importazione di riso semigreggio di cui all'articolo 1 *ter* serve ...".»,

leggi: «f) All'articolo 10, la frase "i dazi all'importazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento servono ..." è sostituita dalla seguente: "il dazio sull'importazione di riso semigreggio, stabilito a norma dell'articolo 1 del presente regolamento oppure, eventualmente, il dazio sull'importazione di riso lavorato di cui all'articolo 1 *ter* serve ...".».
